



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7424 del 2022, proposto da

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno, Giacomo Quarneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

contro

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Produttori Selvaggina, Arci Caccia Comitato Regionale per il Veneto, Associazione dei Migratoristi Italiani - Annu del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Principessa Clotilde n. 2;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 798/2022, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento della DGR n. 970 del 02.08.2022 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione **calendario venatorio** regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), dell'Ente Produttori Selvaggina, di Arci Caccia Comitato Regionale per il Veneto, dell'Associazione dei Migratoristi Italiani - Annu del Veneto e della Federazione Italiana della Caccia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale

Ritenuto che l'appello cautelare sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui esso tratta della possibilità di andare a caccia nella seconda metà del mese di settembre, essendo tale mese ormai concluso;

Considerato che il secondo capo dell'appello cautelare, concernente la possibilità di fruire di due giorni aggiuntivi rispetto ai tre settimanali previsti dalla legge, non è assistito dal carattere di gravità del *periculum*, e soprattutto, in mancanza del set di dati e informazioni richiesto dall'Ispra, non è assistito da un *fumus boni iuris* tale da escludere la doverosa applicazione del principio di precauzione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 7424/2022).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO